Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 agosto 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. 1003.
Autorizzazione al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto ad acquistare due fabbricati siti in Roma . . . . . . Pag. 4231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1004.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Santa Maria, con la Parrocchia di San Domenico, nel comune di Marradi (Firenze) . . . . . Pag. 4231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1005.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata Perpetua di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) . . . . Pag. 4231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. 1006.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, in comune di Augusta (Siracusa) . . . . Pag. 4231

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 6 agosto 1965.
Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori . . . . . . Pag. 4231

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera in località Vallegrande, del comune di Sestri Levante. Pag. 4232

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.
Modifica dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma . . . . Pag. 4233

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.
Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia. Pag. 4234

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.
Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Verona ad ampliare il proprio Magazzino generale con un'area scoperta . . . . Pag. 4234

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.
Approvazione della tabella delle retribuzioni medie convenzionali giornaliere per gli addetti alla trebbiatura per la campagna 1965 . . . . Pag. 4235

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia . . . . Pag. 4235

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.
Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Ravenna . . . . Pag. 4235

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1965.
Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune opzioni a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma . . . Pag. 4236

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 4236

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 4238

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici . . . . Pag. 4239

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Erbitox giallo ». (Decreto di revoca n. 245) . . . . Pag. 4240

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Ghisione-Magnacavallo-Sermide » ricadente nel territorio della provincia di Mantova, art. 105 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393 . . . . Pag. 4241

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1965.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione speciale della Società Mineraria Carbonifera Sarda Pag. 4241

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Elenco n. 51 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478. Pag. 4242

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di trentasei società cooperative della provincia di Nuoro. Pag. 4243

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 4244

Autorizzazione al comune di Raccuia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . . . Pag. 4244

Avvisi di rettifica . . . . Pag. 4244

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Gallitello, con sede in Potenza . . . . Pag. 4244

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione del piano di zona del comune di Lusia (Rovigo) . . . . . . Pag. 4244

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 4244

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° aprile 1965 al 30 aprile 1965 . . . . Pag. 4245

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorso . . . . Pag. 4247

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 4247

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . Pag. 4247

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli. Pag. 4247

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Filadelfia e Maida (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . Pag. 4247

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di concorso dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio . . . . Pag. 4248

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Brescia . . . . Pag. 4248

Ministero della difesa-Marina: Assunzione di sessantadue ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova . . Pag. 4249

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Nomina di due membri aggregati per le prove facoltative di lingua tedesca e di telegrafia in seno alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi . . . . Pag. 4251

Ministero della pubblica istruzione: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova e a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1963. Pag. 4252

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1963 . . . . . Pag. 4252

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte di esame del concorso a cento posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'Agricoltura, carriera di concetto. Pag. 4252

Ufficio medico provinciale di Bari: Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari . . . . . . Pag. 4252

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 217 DEL 30 AGOSTO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1965 (Serie 1ª 5 %). — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 agosto 1965. (Serie A 5 %). — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 agosto 1965. — **Sezione autonoma opere pubbliche presso il Credito fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 agosto 1965. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Cartelle sorteggiate il 2 e 3 agosto 1965. — **Oleificio di Orzinuovi - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 agosto 1965. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1965. (Emissione 1948). — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1965. (Emissione 1949). — **Monte dei Paschi di Siena - Sezione Opere Pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1965. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate nell'agosto 1965. — **Istituto di credito fondiario della Regione Marchigiana, in Ancona:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1965. — **Italmobiliare Società per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1965. — **Sacelit-Manufatti Cemento - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1965. — **I.C.A.R. - S.p.A. - Industria Condensatori Applicazioni Elettroniche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1965. — **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate - Società per Azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1965. — **De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1965. — **Credito Fondiario Sardo, Società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 9 agosto 1965. — **« SAFIM - Società Azionaria Frigoriferi Industriali e Magazzini », in Avigliana (Torino):** Certificati obbligazionari sorteggiati il 31 luglio 1965.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1965, n. **1003**.

Autorizzazione al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto ad acquistare due fabbricati siti in Roma.

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto, viene autorizzato ad acquistare due fabbricati di civile abitazione, di proprietà dei signori Alberto e Vittorio Miconi di Roma, e precisamente: per il prezzo di L. 339.000.000, il fabbricato sito in Roma, via Giuseppe Donati n. 101; per il prezzo di L. 319.000.000, il fabbricato sito in Roma, al n. 115 della stessa via.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1004**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocrocchia di Santa Maria, con la Parrocchia di San Domenico, nel comune di Marradi (Firenze).

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 15 gennaio 1965, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di Santa Maria, in località Albero, con la Parrocchia di San Domenico, in località Campigno, entrambe del comune di Marradi (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1005**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria Curata Perpetua di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 25 gennaio 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria Curata Perpetua di San Giuseppe Artigiano, in frazione Castellano del comune di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **1006**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, in comune di Augusta (Siracusa).

N. 1006. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siracusa in data 8 settembre 1963, integrato con dichiarazione del 27 luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria del Perpetuo Soccorso in località Torrevecchia di Augusta (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n* .65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 6 agosto 1965.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, di costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Considerato che in seguito al decesso del prof. Aldo Fiaccadori, nominato quale esperto in materie economiche col decreto suddetto, occorre provvedere alla nomina di altro esperto;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1965, con la quale viene proposta la nomina del dott. Alfredo Fragomeni quale esperto in materie economiche;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Alfredo Fragomeni è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori quale esperto in materie economiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(6176)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera - in località Vallegrande, del comune di Sestri Levante.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera — in località Vallegrande — nel comune di Sestri Levante;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sestri Levante;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa:

Esaminata la proposta del Ministero della marina mercantile intesa ad ottenere lo spostamento della linea di confine del vincolo in parola, all'altezza della strada carrozzabile per Moneglia (ex sede ferroviaria), come da allegata planimetria;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ancora allo stato naturale costituita da una cornice collinosa ammantata da folta vegetazione e saltuariamente interrotta da grandiosi roccioni a strapiombo sul mare, forma uno dei quadri naturali più caratteristici e spontanei della Riviera, accogliendo inoltre la più estesa pineta della Provincia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sestri Levante (Genova) in località Vallegrande, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona risulta delimitata nel modo seguente:

a nord a partire dalla stazione ferroviaria di Trigoso, Valletta di Rio Bardi per tutto il percorso sino a quota 410 e prolungamento dell'allineamente sino al confine col comune di Moneglia; est: confine del comune di Moneglia; sud: litorale marino fino alla prima galleria a levante della strada di Moneglia (ex sede ferroviaria); piede della collina « Cantagallo » fino alla strada carrozzabile costruita sull'ex sede ferroviaria; ovest: strada carrozzabile sulla sede dell'ex ferrovia, sino alla stazione di Trigoso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sestri Levante provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 aprile 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 45 del 23 marzo 1960

Oggi, mercoledì 23 marzo 1960, alle ore 15,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria, via Balbi n. 10, dietro regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

SESTRI LEVANTE - Località Vallegrande - *Vincolo della fascia costiera.*

(*Omissis*).

Riferisce il soprintendente dichiarando che la zona allo stato attuale si presenta come una sequenza di prominenze rocciose sul mare ammantate da una estesa pineta. Vi è la minaccia del progetto dell'installazione di una centrale termonucleare nella valletta di Vallegrande, che modificherebbe l'aspetto naturale dei luoghi e che apporterebbe notevole pregiudizio all'attività ed agli interessi turistici predominanti nella zona.

Il sindaco di Moneglia ha pertanto proposto che l'ampia zona di pineta nel territorio, di pertinenza del Comune, sia sottoposta all'esame della Commissione provinciale per essere inclusa negli elenchi delle bellezze naturali.

La proposta è confermata anche dall'assessore Mori, rappresentante del sindaco di Sestri Levante per la zona attigua, pertinente a quest'ultimo Comune.

Dopo ampia discussione la proposta viene accolta alla unanimità con la presente motivazione:

« Tratto di fascia costiera, ancora allo stato naturale, formata da una cornice collinosa ammantata di folta vegetazione e saltuariamente interrotta da grandiosi roccioni a strapiombo sul mare. La zona configura uno dei quadri più caratteristici e più spontanei della Riviera, ed accoglie la più estesa pineta della Provincia.

Il complesso presenta i requisiti previsti dal quarto comma dell'art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 ».

Il tratto compreso nel comune di Moneglia è delimitato dalle seguenti coerenze:

nord: a partire dal confine di Sestri Levante e precisamente dal monte Moneglia quota 521, seguendo tutto il per-

corso del rio Zappellotta e del rio Sorba, segue il primo tratto di via alla Stazione, allacciamento pedonale di questa con la strada vicinale del Venino;

est: strada vicinale del Venino sul confine del territorio vincolato con il decreto ministeriale del 13 febbraio 1959 - *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 3 marzo 1959 fino al litorale marino;

sud: litorale marino fino al confine del comune di Sestri Levante;

ovest: confine del comune di Sestri Levante fino a quota 521, monte Moneglia.

Il tratto compreso nel comune di Sestri Levante è delimitato come segue:

nord: a partire dalla stazione ferroviaria di Trigoso, Valletta del Rio Bardi per tutto il percorso sino a quota 410 e prolungamento dell'allineamento sino al confine col comune di Moneglia;

est: confine del comune di Moneglia;

sud: litorale marino fino alla prima galleria della strada per Moneglia (ex sede ferroviaria);

ovest: strada carrozzabile sulla sede dell'ex ferrovia, sino alla stazione di Trigoso.

(*Omissis*).

Il presidente: avv. A. Virgilio

Il segretario: A. D'Amore

(5949)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.

Modifica dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 12 dicembre 1952 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 23 febbraio 1965 del Consiglio generale del predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 aprile 1965;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 14 e 16 dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1965

Il Ministro per il tesoro
Colombo

Il Ministro per l'industria ed il commercio
Lami Starnuti

Modificazioni dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto che non siano riservati al Consiglio generale.

Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 5;

b) dare comunicazione al Consiglio generale delle operazioni effettuate;

c) stabilire i saggi d'interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nei casi nei quali le operazioni stesse rientrino nelle categorie previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 5;

d) proporre al Consiglio generale le modifiche al presente statuto;

e) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni ed i servizi dell'Istituto;

f) predisporre entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio ed il conto economico nonchè le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale;

g) nominare, su designazione del proprio presidente, il direttore generale dell'Istituto e determinarne le condizioni di impiego;

h) nominare e revocare, su proposta del direttore generale, il personale strettamente necessario fissandone le condizioni di impiego;

i) nominare, su designazione del proprio presidente, il dirigente che sostituisce il direttore generale in caso di assenza od impedimento;

l) eleggere uno dei propri membri per la sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di temporanea assenza od impedimento;

m) deliberare l'eventuale costituzione di Comitati tecnici e fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento di essi;

n) conferire, su proposta del proprio presidente, delegazioni speciali a componenti il Consiglio di amministrazione per determinati atti, o categorie di atti;

o) attribuire la facoltà di firma a dirigenti e funzionari dell'Istituto, determinandone le modalità ed i poteri.

Le facoltà di cui al presente articolo non sono delegabili neppure in caso di urgenza.

Art. 16.

Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, su designazione del proprio presidente; la scelta deve essere fatta tra persone che abbiano svolto funzioni direttive nell'Istituto ovvero in altri istituti od aziende di credito.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale, sorveglia e regola il funzionamento dei servizi; provvede all'istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti relativi; provvede, in genere, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione; firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e di altri titoli all'ordine e le quietanze, la cessione di effetti cambiari al risconto od in garanzia. Tali facoltà di firma possono essere attribuite anche a dirigenti e funzionari a' termini dell'art. 14, lettera *o*).

In caso di temporanea assenza od impedimento, il direttore generale viene sostituito con le stesse facoltà da un dirigente nominato dal Consiglio di amministrazione, a termini dell'art. 14, lettera *i*); di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità la firma del dirigente che sostituisce il direttore generale costituisce prova legale della sua assenza od impedimento.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
Colombo

(5578)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto publico con sede in Perugia, approvato con proprio decreto in data 29 maggio 1953 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 24 marzo 1965 dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 14 aprile 1965;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 7, 23, ultimo comma, e 32 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria ed il commercio
LAMI STARNUTI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Umbria, ente di diritto pubblico con sede in Perugia.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con l'emissione di obbligazioni nominative ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza, obbligazioni parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 627;

c) con l'emissione di buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

d) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le modalità previsti dalle singole norme statutarie.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 18 della legge medesima.

Art. 23, ultimo comma.

Il Consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, il dirigente o il funzionario dell'Istituto o di una delle aziende di credito dell'Umbria partecipanti, incaricato di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Art 32.

Le funzioni del direttore saranno dal Consiglio conferite al direttore generale o ad altro dirigente di una delle aziende di credito dell'Umbria partecipanti.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da un dirigente o da un funzionario dell'Istituto, o di una delle aziende di credito dell'Umbria partecipanti, nominato a termine del precedente art. 23.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(5577)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Verona ad ampliare il proprio Magazzino generale con un'area scoperta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1927, con il quale l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona fu autorizzato ad esercitare in Verona un Magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 31 ottobre 1963, con la quale l'Ente suddetto ha chiesto di essere autorizzato a ricevere in deposito autoveicoli, macchinari di grossa mole e legname in tronchi allo stato estero in un'area scoperta ubicata entro il muro di cinta dello stabilimento;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona con la deliberazione n. 4/713 del 30 ottobre 1963;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Verona è autorizzato a ricevere in deposito autoveicoli e macchinari di grossa mole — escluse le loro parti di ricambio — e legname in tronchi, tutti allo stato estero, nell'area scoperta e recintata della superficie di circa mq. 6500, ubicata entro il muro di cinta del Magazzino generale da esso esercitato in Verona, che risulta contrassegnata in rosso nelle planimetrie presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse e meglio descritta nella relativa relazione tecnica.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1965

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
SCARLATO

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(5951)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1965.

Approvazione della tabella delle retribuzioni medie convenzionali giornaliere per gli addetti alla trebbiatura per la campagna 1965

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, che fissano i criteri per la determinazione delle retribuzioni ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto ministeriale 21 maggio 1964 che fissa i salari medi convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1964;

Sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni e integrazioni, la seguente tabella delle retribuzioni medie convenzionali giornaliere per gli addetti alla trebbiatura per la campagna 1965:

1) conduttore di mietitrebbia . . . . L. 2.700
2) trattorista o motorista responsabile del gruppo trebbiante e aiuto conduttore di mietitrebbia . . . . » 2.200
3) aiuto trattorista, motorista, imboccatore, pressatore . . . . » 1.800
4) personale d'aia (ausiliari uomini e donne) . . . . » 1.475
5) personale di cui al n. 4, di età inferiore ai 16 anni . . . . » 1.275

Le suddette retribuzioni s'intendono comprensive del vitto eventualmente somministrato.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale alle indicate retribuzioni convenzionali e la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Roma, addì 20 luglio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(6209)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Reggio Emilia;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Reggio Emilia come segue:

Direzione di atterraggio: 119°-299°
Lunghezza di atterraggio mt. 1.000
Livello medio dell'aeroporto mt. 46
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata E mt. 44,90 s.l.m.
testata W mt. 46,15 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(5534)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Ravenna.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Ravenna;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 711 *bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Ravenna come segue:

Direzione di atterraggio: 81° 261°
Lunghezza di atterraggio mt 900 s.l.m.
Livello medio dell'aeroporto mt 1,00
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata W: mt 1,00 s.l.m.
testata E: mt. 1,10 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(5535)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune opzioni a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di alcune opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma:

Tar. 5 b, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato, con un minimo garantito di annualità;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia, oppure vitalizia ma certa per almeno 5 o 10 anni;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile (in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 31 ottobre 1963).

Roma, addì 28 luglio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(5503)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940 sull'ordinamento della Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale degli Affari generali e del personale sono i seguenti:

esonero del periodo di prova nei casi previsti dall'art. 10, quinto comma, testo unico 10 gennaiò 1957, numero 3;

denuncia alla Procura generale della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi dell'art. 20, primo comma, del Presidente della Repubblica 10 gennaio 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

promozione dell'azione di rivalsa nei confronti del dipendente nei casi di cui all'art. 22, secondo comma, primo periodo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

concessione agli impiegati del congedo straordinario, quando questo competa di diritto;

pubblicazione annuale a stampa dei ruoli di anzianità;

intimazione della diffida prevista dall'art. 63, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

collocamento degli impiegati in aspettativa, per servizio militare o per mandato parlamentare;

dichiarazione di assenza dei salariati per servizio militare;

collocamento in aspettativa per infermità alle condizioni e nei limiti temporali previsti dall'art. 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

provvedimenti per la concessione di assegni alimentari;

provvedimenti di destituzione degli impiegati e dei salariati allorché consegua di diritto a condanna penale;

richiesta al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e agli organi competenti della Magistratura ordinaria della designazione di presidenti e di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi;

esclusione dagli scrutini di promozione degli impiegati sospesi ai sensi degli artt. 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

provvedimenti di esclusione dagli esami e dai concorsi di promozione per mancanza negli aspiranti di requisiti obiettivi non valutabili discrezionalmente ad in conformità del parere del Consiglio di amministrazione per quei concorsi od esami, per l'ammissione ai quali sia richiesto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

revoca della sospensione cautelare dei dipendenti nei casi previsti dagli articoli 97, primo e quarto comma, e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

provvedimenti di sospensione obbligatoria dei dipendenti, ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

provvedimenti di riammissione in servizio dei dipendenti destituiti e successivamente assolti con formula piena nel giudizio penale di revisione o prosciolti da ogni addebito a seguito di revisione del provvedimento disciplinare;

provvedimenti relativi alla decadenza dell'impiego nei casi previsti dagli articoli 11 - 127, lett. *a*), *b*), *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 11 e 56, lett. *a*), *b*), *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90;

provvedimenti di diniego di assunzione per chiamata diretta di invalidi e appartenenti a categorie assimilate per mancanza di posti o di requisiti obiettivi negli interessati;

provvedimenti di riconoscimento dei benefici previsti a favore del personale ex combattente, invalido di guerra od appartenente ad altre categorie assimilate;

provvedimenti di riscatto a favore del personale del servizio non di ruolo e del periodo degli studi universitari;

provvedimenti di liquidazione di spese comunque attinenti alla materia di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale;

provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

cancellazione dal ruolo degli impiegati e dei salariati per passaggio ad altri ruoli;

provvedimenti afferenti al riconoscimento della retrodatazione dell'assunzione all'impiegato non di ruolo, nonchè quelli relativi alla ricostruzione della carriera dei ruoli aggiunti;

provvedimenti di collocamento a riposo degli impiegati e dei salariati ai sensi degli articoli 1 e 2, primo comma, e 3 della legge 15 febbraio 1958, n. 46;

provvedimenti relativi alla liquidazione di pensioni ordinarie e privilegiate, dell'indennità per cessazione del rapporto di impiego e di lavoro;

emanazione dei decreti e di altri provvedimenti formali per l'attribuzione dello stipendio, di aumenti periodici, assegni per carichi di famiglia ed altri assegni fissi mensili;

provvedimenti di recupero di somme erroneamente versate in Tesoreria;

atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o sentenze passate in giudicato;

determinazioni negative per difetto di presupposti obiettivi non valutabili discrezionalmente;

provvedimenti relativi alla concessione di aumenti di legge sui canoni di fitto bloccato di immobili adibiti ad uffici;

provvedimenti relativi alla costituzione delle Commissioni per gli scarti degli atti di archivio;

relazione all'on. Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato;

richiesta di pareri all'Avvocatura generale dello Stato nei casi obbligatori;

tutti gli altri atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie di competenza della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale degli affari generali e del personale, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni:

1) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, di atti per i quali sia prescritta tale pubblicazione;

richiesta di notizie e di atti ad altre Amministrazioni od Enti diversi;

Divisione I

Tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri Organi da disposizioni legislative o regolamentari, riguardanti il personale dell'Amministrazione centrale e delle NN. CC.FF. relativamente ai concorsi, agli inquadramenti, nomine, promozioni, revoche, esoneri dal servizio, dimissioni, destituzioni, collocamento a riposo.

Predisposizione degli atti per la convocazione del Consiglio di amministrazione per la nomina di Commissioni, di membri e di segretari dei Collegi arbitrali per il conferimento di incarichi.

Predisposizione di atti per l'approvazione delle perizie relative a cantieri di lavoro.

Predisposizione di atti per l'assunzione di invalidi di guerra e di appartenenti alle categorie assimilate o particolari, da assumere per chiamata diretta.

Predisposizione di atti per la notifica al personale dell'Amministrazione centrale e NN.CC.FF. dei giudizi complessivi annuali, per la divulgazione delle circolari di Ministeri e di altri uffici statali, per la gestione di immobili demaniali in uso dell'Amministrazione dei lavori pubblici, per l'affitto dei locali, per la risoluzione di questioni generali relative alla applicazione delle leggi sulle opere pubbliche, per la alienazione di materiale fuori uso, per la comunicazione all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti ai fini della registrazione fiscale degli atti.

Predisposizione di elenchi del personale mobilitabile e predisposizione di atti concernenti l'attività dell'economato, dell'archivio deposito e dell'Ufficio cassa.

Divisione II

Tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative o regolamentari, riguardanti il personale del Genio civile e quello di custodia e di sorveglianza delle opere idrauliche relativamente ai concorsi, agli inquadramenti, alle nomine, alle promozioni, revoche, agli esoneri dal servizio, dimissioni, destituzioni, collocamento a riposo.

Predisposizione di atti per l'assunzione di invalidi di guerra e di appartenenti alle categorie assimilate o particolari, da assumere per chiamata diretta, per la notifica al personale del Genio civile dei giudizi complessivi annuali, per le verifiche amministrativo-contabili presso gli Uffici decentrati e periferici, per i procedimenti disciplinari e per le vertenze amministrative.

Divisione III

Tutti gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri Organi da disposizioni legislative o regolamentari, riguardanti il personale di ruolo aggiunto e non di ruolo, nonchè il personale degli operai permanenti.

Predisposizione di atti per l'assunzione di invalidi di guerra e categorie assimilate.

Divisione IV

Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi alla concessione di sussidi al personale in servizio ed in quiescenza, alla liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti di Commissioni e Comitati, nonchè delle indennità di trasferta e trasferimento, all'applicazione della concessione ferroviaria speciale 51 ai funzionari in servizio e loro famiglie ed ai pensionati e loro famiglie, alla iscrizione di ex funzionari dello Stato nell'elenco dei collaudatori ed alla iscrizione di liberi professionisti nell'elenco dei collaudatori di opere di edilizia popolare ed economica, alla gestione degli automezzi, alla liquidazione delle spese di liti, casuali, telegrafiche e di funzionamento degli uffici del Genio civile, alla compilazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.

Divisione V

Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi al bilancio, ai provvedimenti finanziari relativi alle variazioni di bilancio, alle spese di personale e di funzionamento degli uffici decentrati, ai riscontri contabili presso gli uffici del Genio civile.

Divisione pensioni, matricola e schedario generale

Adempimenti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alle cancellazioni attinenti all'albo dei dipendenti civili dello Stato, al riconoscimento dei servizi non di ruolo e dei periodi di studi universitari, ai fini del trattamento di quiescenza, al riconoscimento della dipendenza di lesioni e di infermità da causa di servizio, alla concessione dell'equo indennizzo, al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale comunque cessato dal servizio od a favore dei rispettivi aventi causa, alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, alla concessione di assegni vitalizi.

Compilazione e pubblicazione dei ruoli d'anzianità del personale dell'Amministrazione centrale, del Genio civile e dei ruoli aggiunti.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, addetti alla Direzione generale degli affari generali e del personale, sono i seguenti.

Comuni a tutte le Divisioni:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati di provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza;

3) certificazioni nei casi obbligatori relative a pratiche di competenza;

4) richiesta di notizie e di atti agli uffici centrali, decentrati e periferici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 16 settembre 1940 sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale delle Opere marittime sono i seguenti:

1) proposte per la designazione dei rappresentanti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in seno agli enti portuali ed a Commissioni, Comitati e Collegi che trattano materie di competenza della Direzione generale delle opere marittime;

2) relazioni al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3) richiesta di pareri all'Avvocatura generale dello Stato, nei casi obbligatori;

4) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

5) richiesta al Consiglio superiore dei lavori pubblici della designazione del collaudatore;

6) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione;

7) denuncia della Procura generale della Corte dei conti di fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati e salariati ai sensi dell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) tutti gli altri atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie della Direzione generale.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, addetti alla Direzione generale delle opere marittime, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni:

1) richiesta di documenti, notizie ed elementi occorrenti per l'approvazione delle perizie dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle opere marittime e per la gestione degli appalti delle opere portuali nonchè per l'approvazione dei piani regolatori dei porti;

2) richiesta di atti e di notizie ed altre Amministrazioni od enti diversi;

3) accertamenti eventuali economie conseguenti all'appalto dei lavori, la cui esecuzione è stata autorizzata in economia;

4) solleciti agli uffici decentrati e periferici che non comportino apprezzamenti;

5) atti preliminari ed istruttori relativi a richieste di maggiori compensi avanzate dalle ditte esecutrici nel corso od al termine dei lavori;

6) adempimenti istruttori relativi a vertenze amministrative e giurisdizionali;

7) comunicazioni all'Ispettorato per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti ed agli uffici del Genio civile per le opere marittime ai fini della registrazione fiscale dei contratti di appalto e di atti di sottomissione;

8) atti preliminari ed istruttori relativi alla classificazione dei porti;

9) richiesta di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei decreti di classificazione dei porti;

10) trasmissione al Ministero della marina mercantile per la controfirma del decreto di approvazione dei piani regolatori dei porti di 2ª e 3ª classe della 2ª categoria;

11) trasmissione ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro dei decreti di classificazione dei porti;

12) adempimenti istruttori relativi alle concessioni dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la realizzazione di opere interessanti i porti di 4ª classe;

13) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe addetti alla Direzione generale delle opere marittime, sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione negli affari di competenza;

3) certificazioni nei casi obbligatori relative a pratiche di competenza;

4) richiesta di notizie e di atti agli Uffici centrali, decentrati e periferici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5785)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 154 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 16 settembre 1940, sull'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale dei Servizi speciali sono i seguenti:

1) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

2) richieste di adempimenti agli Ordinari diocesani ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168;

3) atti non discrezionali riguardanti la liquidazione della Unione edilizia nazionale e dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni;

4) provvedimenti di applicazione, nei confronti di ditte inadempienti, di penalità previste contrattualmente;

5) provvedimenti per il recupero di somme erroneamente versate in Tesoreria;

6) provvedimenti di sospensione del pagamento di somme pignorate o sequestrate;

7) relazioni al Ministro sugli affari per i quali è richiesto il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

8) richieste di pareri preliminari alla Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra ed al Ministero dell'interno per la concessione di contributi ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168;

9) richiesta al Consiglio superiore dei lavori pubblici della designazione del collaudatore;

10) richieste di pareri ai Ministeri dell'interno e del tesoro per il riconoscimento della destinazione a scopi assistenziali degli edifici di proprietà di enti di beneficenza colpiti da eventi bellici, ai fini della ricostruzione dei medesimi a carico dello Stato ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 784;

11) richieste di pareri all'Avvocatura generale dello Stato, nei casi obbligatori;

12) denuncia alla Procura generale della Corte dei conti dei fatti che diano luogo a responsabilità di impiegati o salariati ai sensi dell'art. 20, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 15 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

13) determinazioni negative, per difetto di presupposti o requisiti obiettivi, non valutabili discrezionalmente;

14) atti interruttivi della prescrizione di diritti spettanti all'Amministrazione, nell'ambito della competenza della Direzione generale;

15) atti non discrezionali concernenti in generale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano tutte le materie di competenza della Direzione generale dei servizi speciali.

Art. 2.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione addetti alla Direzione generale dei servizi speciali sono i seguenti:

Comuni a tutte le Divisioni:

1) Richiesta di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana degli atti per i quali sia prevista tale pubblicazione;

2) solleciti agli uffici decentrati e periferici che non comportino apprezzamenti;

3) adempimenti istruttori e di mera esecuzione relativi a vertenze amministrative e giuridisdizionali;

4) richiesta di atti e di notizie ad altre Amministrazioni o enti diversi;

5) tutti gli altri atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi agli affari di competenza della Direzione generale dei servizi speciali, esclusi quelli attribuiti ad altri organi da norme legislative o regolamentari.

Divisione XXIV

Atti preliminari istruttori e di mera esecuzione relativi:

1) alla gestione della zona industriale di Messina, ai sensi del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e della legge 4 aprile 1935, n. 454;

2) all'attuazione delle norme tecniche di edilizia antisismica nelle località indicate nell'elenco allegato alla legge 25 novembre 1962, n. 1684;

3) all'attuazione dei piani regolatori delle città colpite dai terremoti del 1908 e del 1915, ai sensi del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 e della legge 4 aprile 1935, n. 454.

Divisione XXV

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi:

1) alla concessione di contributi ad enti e a privati in dipendenza dei danni causati da terremoti;

2) alle vendite, permute e retrocessioni di suoli ceduti ai Comuni colpiti dai terremoti del 1908 e del 1915;

Divisione XXVI

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi:

1) a proposte di inclusione di abitati fra quelli da consolidare o da trasferire a cura e spese dello Stato in conseguenza dei movimenti franosi;

2) all'approvazione di progetti di opere di consolidamento o di trasferimento di abitati nonchè di ricostruzione o riparazione di danni alluvionali;

3) alla concessione di contributi a Province e Comuni nonchè a privati per l'esecuzione di opere di ricostruzione o di riparazione di danni alluvionali;

4) al recupero di somme spese dall'Amministrazione per riparazione di case di privata abitazione in applicazione del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

5) alla gestione di ricoveri costruiti dall'Amministrazione per le famiglie rimaste senza tetto in dipendenza di calamità naturali.

Divisione XXVII

1) atti preliminari ed istruttori relativi all'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi degli aventi titolo ad alloggi di Stato, e per l'acquisto degli alloggi stessi costruiti nelle zone terremotate;

2) adempimenti istruttori relativi alla regolarità dei contratti di vendita degli alloggi statali costruiti nelle zone terremotate;

3) solleciti agli Istituti autonomi per le case popolari che hanno in gestione alloggi per terremotati;

4) richiesta di chiarimenti o di atti necessari all'espletamento dei compiti spettanti al Ministero limitatamente alla gestione degli alloggi popolari ed economici nelle località colpite da terremoti;

5) istruttoria di ricorsi in materia di alloggi per terremotati;

6) provvedimenti istruttori per l'approvazione dei piani di vendita di alloggi per terremotati;

7) adempimenti preliminari ed istruttori per la liquidazione delle attività dell'Unione edilizia nazionale e dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni, nonchè dei rapporti ancora non definiti con l'Ente per la ricostruzione del Cassinate.

Divisione XXVIII

Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione relativi:

1) alla formulazione, all'approvazione e all'esecuzione dei programmi di costruzione di chiese parrocchiali, canoniche ed opere di ministero pastorale da realizzare con i benefici della legge 18 aprile 1962, n. 168;

2) all'approvazione dei progetti per la costruzione delle chiese ed opere annesse, limitatamente ai lavori fruenti dei contributi statali, in annualità, ai sensi del capo 2° della legge 18 aprile 1962, n. 168;

3) al riconoscimento della destinazione a scopi assistenziali degli edifici di proprietà di enti di beneficenza, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 784.

Art. 3.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe, addetti alla Direzione generale dei servizi speciali, sono i seguenti:

Comuni a tutti i Servizi e Divisioni:

1) adempimenti di carattere interlocutorio negli affari di competenza;

2) comunicazioni agli interessati, negli affari di competenza, dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione;

3) certificazioni nei casi obbligatori relative a pratiche di competenza;

4) richieste di notizie e di atti agli uffici centrali, decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per informazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5784)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Erbitox giallo ». (Decreto di revoca n. 245).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 novembre 1959 col quale venne registrato a tutti gli effetti di legge al n. 2742 il presidio medico-chirurgico « Erbitox giallo » diserbante, della ditta S.I.A.P.A. - Società Italo Americana Prodotti Antiparassitari, con sede in Roma, via Yser, 16;

Vista la dichiarazione in data 10 luglio 1965 con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico predetto;

Ritenuto che, in conseguenza, si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Erbitox giallo » diserbante della ditta S.I.A.P.A. di Roma, già registrato al n. 2742.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(5791)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Ghisione-Magnacavallo-Sermide » ricadente nel territorio della provincia di Mantova, art. 105 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Mantova in data 22 dicembre 1964 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Ghisione-Magnacavallo-Sermide »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Mantova in data 23 febbraio 1965;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale Ghisione-Magnacavallo-Sermide, con l'avvertenza che nella intersezione con la strada statale n. 12 il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Mantova fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche *in loco*, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza (doppia istallazione dei segnali di cui alla lettera a) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5533)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1965.

Costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione speciale della Società Mineraria Carbonifera Sarda.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto ministeriale 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1960, n. 9726, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica della Gestione speciale della Società Mineraria Carbonifera Sarda;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1961, n. 466/1, con il quale venne costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo di detto Consiglio di amministrazione per il prossimo quadriennio;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Gestione speciale della Società Mineraria Carbonifera Sarda, per la durata di un quadriennio, è così costituita:

Presidente:

Giordano dott. Vittorio.

Membri:

Tribuni dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Barbolla dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Porcella rag. Francesco, in rappresentanza della Società Mineraria Carbonifera Sarda;

Pisano dott. Giuseppe, in rappresentanza della Prefettura di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

(5779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 51 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI	DITTA - SEDE	Numero del decreto e data	Numero del decreto di revoca	Data
1	*Vaccino Antipoliomielitico Pitman Moore*, flacone multidose da 1 cc., flacone multidose da 9 cc.	Pitman Moore Co. - Indianapolis (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Farmamerica, Roma, viale Parioli, 90	13.515 - 13-12-1957	3931/R	27- 1-1965
2	*Acofil*, sciroppo gr. 225	C. Forno - Milano	8.291 - 27-10-1953	3932/R	27- 1-1965
3	*Lipocalcio*, 10 fiale da 1 cc.	Laif - Torino	8.785 - 13-12-1960	3933/R	27- 1-1965
4	*Broncogrip*, 10 supposte per adulti, 10 supposte per bambini	Lab. Biochimico Cesalpino - Roma	19.584 - 23- 1-1962 19.584/1 - 23- 1-1962	3934/R	27- 1-1965
5	*Delficol*, sciroppo flacone 118 g.	Cyanamid Italia - Catania	8.839/A - 18- 3-1960	3925/R	6- 3-1965
6	*Forgefosfina B complesso*, fiale 2 cc. normale, fiale 2 cc. forte (serie), fiale liof. 3 cc. (cat.)	Pellegrini - Milano	621 - 22-12-1960 621/1 - 22-12-1960 621/D - 17- 3-1961	3937/R	6- 3-1065
7	*Lio Simbetin*, fiale liof. 2 cc. + solv.	I.P.F.I. Milano	16.877 - 7-11-1960	3938/R	6- 3-1965
8	*Metiovit*, fiale endovena 10 cc. (cat.)	Pro-ter - Milano	2.444/B - 13- 2-1961	3939/R	6- 3-1965
9	*Artrisedol C*, supposte gr. 2,5 (cat.)	Ist. Bioterap. Carlevaro - Parma	18.826/A - 29-11-1961	3940/R	6- 3-1965
10	*Vitamina A*, fiale da 150.000 U.I.	Lab. Mayer Napoli	7.550 - 16- 4-1953	3941/R	6- 3-1965
11	*Urisolvina De Simone*, flacone da 175 cc.	Ist. Farmac. Pugliese Bari	17.124 - 11- 4-1960	3942/R	6- 3-1965
12	*Mil.Li.Ferin*, tavolette	E.S. Miller Lab. Inc. Los Angeles (USA) rappresentata in Italia dai Laboratori Eliovit - Brescia	2.180 - 6- 2-1958	3943/R	6- 3-1965
13	*Coriogonin* uso veterinario, fiale liof. 1.000 U.I., fiale liof. 5.000 U.I., fiale liof. 10.000 U.I.	Lisapharma Como	19.759 - 5- 3-1962 19.759/1 - 5- 3-1962 19.759/2 - 5- 3-1962	3944/R	6- 3-1965
14	*Magnesio C*, fiale da 10 cc.	Novopharma Milano	2.814 - 23- 1-1950	3945/R	6- 3-1965
15	*Guayadol*, fiale da 2 cc.	Ist. Farmacobiol. Giustini Milano	14.043 - 18- 7-1958	3946/R	6- 3-1965
16	*Ergon*, flac. 100 cc. sciroppo semplice, flacone 100 cc. sciroppo valeriana, flac. 30 cc. gocce semplice, flac. 30 cc. gocce valeriana, fiale 10 x 1 cc., fiale 10 x 3 cc., fiale 10 x 5 cc.	De Cecco Wanda - Benevento	1.002 - 28-11-1947	3947/R	6- 3-1965
17	*Anemial con Desossicorticosterone*, sciroppo gr. 125	S.A.L.C.I. Milano	5.012/A - 22- 4-1954	3948/R	6- 3-1965
18	*Efilina*, fiale 10 cc. da 100 mg.	Esti Milano	6.375 - 6- 5-1952	3949/R	6- 3-1965
19	*Eldenina*, sciroppo flacone 200 gr.	Sinfa Milano	6.771 - 19- 7-1952	3951/R	22- 4-1965
20	*Glicamidone*, supposte per adulti, supposte per bambini	Fargal Roma	18.078 - 20-12-1960 18.078/1 - 20-12-1960	3952/R	22- 4-1965
21	*Zoorumin FCR* (uso veterinario) compresse	Farmacie Comunali Riunite Reggio Emilia	13.856 - 3- 5-1958	3953/R	22- 4-1965
22	*Acetilpirina*, compresse	Lab. Polli Milano	19.524 - 13- 2-1962	3954/R	22- 4-1965
23	*Sinclosone* (uso veterinario) flacone iniettabile da 25 cc., fiale da 5 cc.	Ist. Farmaco Virgiliano - Mantova	18.753 - 8- 7-1961	3955/R	22- 4-1965
24	*Calcificans*, fiale da 5 cc.	Seafarmaco Torino	4.243 - 7-12-1950	3956/R	22- 4-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI	DITTA - SEDE	Numero del decreto e data	Numero del decreto di revoca	Data
25	*Ossifenicol Polivit*, sospensione 30 cc. uso orale	Consorzio Neoterapico Naz. - Roma	13.534/A - 25- 8-1961	3957/R	22- 4-1965
26	*Lioseryl C complesso*, flaconcini liof. gr. 2	Farm. Geymonat - Torino	3.513/A - 2-11-1959	3958/R	22- 4-1965
27	*T Vitamin Goetsch*, gocce da 10 e 50 gr., sciroppo gr. 130	Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik - Konstanz (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Soc. It. Prodotti Byk Gulden Pilati - Milano	7.325 - 10-12-1958 7.325/A - 10-12-1958	3958/R	1- 6-1965
28	*Orotene*, flacone da 125 cc.	Smev A. Vanoni - Milano	16.145 - 24- 3-1962	3960/R	1- 6-1965
29	*Irontex*, gocce da 20 cc., fiale 10 × 1 cc., sciroppo 100 cc.	Lab. Bioch. Siner - Roma	12.839 - 3- 2-1959 12.839/A - 8- 8-1957 12.839/B - 5- 9-1959	3961/R	1- 6-1965

(4982)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasei società cooperative della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1965 le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa agricola « Gruppo pastori produzione latte e derivati », con sede in Birori (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 5 luglio 1951, repertorio 75/24;

2) Società cooperativa agricola « Giorgio Asproni », con sede in Bitti (Nuoro), costituita per rogito Orunesu in data 23 giugno 1945, repertorio 5098;

3) Società cooperativa edilizia « Bosa Vetus », con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 21 marzo 1956, repertorio 2814;

4) Società cooperativa mista « Sant'Isidoro », con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Più in data 12 maggio 1946, repertorio 8993/5821;

5) Società cooperativa « Fra Lavoratori - La Popolare », con sede in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 11 giugno 1950, repertorio 25276;

6) Società cooperativa mista « Giuseppe Pisanu », con sede in Galtelli (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 4 ottobre 1945, repertorio 20561;

7) Società cooperativa agricola « San Vito Martire », con sede in Gergei (Nuoro), costituita per rogito Borgna in data 20 maggio 1953, repertorio 1856;

8) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. - San Nicolò », con sede in Irgoli (Nuoro), costituita per rogito Bagedda in data 18 febbraio 1952, repertorio 1180;

9) Società cooperativa di consumo « Beato Ignazio », con sede in Laconi (Nuoro), costituita per rogito Sulis in data 10 novembre 1946, repertorio 5929;

10) Società cooperativa agricola « Fra Contadini », con sede in Laconi (Nuoro), costituita per rogito Sulis in data 11 dicembre 1949, repertorio 11467;

11) Società cooperativa « Fra Lavoratori Laconi », con sede in Laconi (Nuoro), costituita per rogito Atzori in data 18 settembre 1945, repertorio 1185;

12) Società cooperativa mista « Fra Lavoratori », con sede in Lei (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 18 maggio 1946, repertorio 3262;

13) Società cooperativa agricola « La Rinascita Baroniese », con sede in Loculi (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 18 febbraio 1952, repertorio 1178;

14) Società cooperativa agricola « ACLI San Pantaleo », con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Piras, in data 28 marzo 1953, repertorio 9189;

15) Società cooperativa « Produttori agricoli », con sede in Mamoiada (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 25 marzo 1950, repertorio 25071;

16) Società cooperativa mista « San Cristoforo », con sede in Montresta (Nuoro), costituita per rogito Più in data 8 agosto 1945, repertorio 8561/5476;

17) Società cooperativa mista « La Generosa », con sede in Noragugume di Dualchi (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 29 agosto 1945, repertorio 2939;

18) Società cooperativa mista « Fra Lavoratori - L'Ardita », con sede in Nurri (Nuoro), costituita per rogito Onano in data 5 dicembre 1946, repertorio 1756;

19) Società cooperativa agricola « La Popolare Carabidda », con sede in Oliena (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 17 dicembre 1946, repertorio 21568;

20) Società cooperativa mista « Fra Lavoratori », con sede in Olzai (Nuoro), costituita per rogito Porcu in data 12 agosto 1945 repertorio 4060;

21) Società cooperativa mista « Gonari », con sede in Orani (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 14 luglio 1945, repertorio 20328;

22) Società cooperativa agricola « Concordia », con sede in Orgosolo (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 1º settembre 1952, repertorio 1984;

23) Società cooperativa agricola « Terra Liberata », con sede in Orroli (Nuoro), costituita per rogito Onano in data 6 agosto 1945, repertorio 1582;

24) Società cooperativa mista « La Castellana », con sede in Posada (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 29 agosto 1947, repertorio 22266;

25) Società cooperativa « Latteria sociale », con sede in Posada (Nuoro), costituita per rogito Bua in data 7 settembre 1952, repertorio 3912;

26) Società cooperativa « Pescatori », con sede in Posada (Nuoro), costituita per rogito Campus in data 18 maggio 1952, repertorio 9122;

27) Società cooperativa agricola « Unione e Lavoro », con sede in Scano Montiferro (Nuoro), costituita per rogito Più in data 3 settembre 1948, repertorio 6956/10766;

28) Società cooperativa agricola « Sant'Andrea », con sede in Sennariolo (Nuoro), costituita per rogito Mura in data 10 febbraio 1954, repertorio 970/679;

29) Società cooperativa mista « San Basilio », con sede in Serri (Nuoro), costituita per rogito Borgna in data 30 aprile 1956, repertorio 2305/2862;

30) Società cooperativa agricola « Fra coltivatori diretti Sant'Isidoro », con sede in Serri (Nuoro), costituita per rogito Vacca in data 19 luglio 1956, repertorio 3767;

31) Società cooperativa agricola « Latteria sociale Sant'Antonio Abate », con sede in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 25 luglio 1954, repertorio 10333;

32) Società cooperativa « Latteria sociale San Demetrio », con sede in Sindìa (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 19 ottobre 1952, repertorio 8742;

33) Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro », con sede in Sindìa (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 28 ottobre 1951, repertorio 7840;

34) Società cooperativa agricola « Unione e Progresso », con sede in Suni (Nuoro), costituita per rogito Più in data 24 aprile 1949, repertorio 12543;

35) Società cooperativa mista « Fra Lavoratori », con sede in Teti (Nuoro), costituita per rogito Poddighe in data 13 ottobre 1947, repertorio 3325/2321;

36) Società cooperativa agricola « Produttori agricoli », con sede in Torpè (Nuoro), costituita per rogito Satta in data 4 aprile 1950, repertorio 25092.

(5418)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1965, il comune di Petralia Soprana (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.657.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6157)

Autorizzazione al comune di Raccuia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 agosto 1965, il comune di Raccuia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6158)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Zoppè di Cadore (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.111.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2789 della *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 24 maggio 1963.

(6099)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Montorio al Vomano (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.471.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2794 della *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 24 maggio 1963.

(6100)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Montefino (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 873.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2793 della *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 24 maggio 1963.

(6101)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Gallitello, con sede in Potenza

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11190 in data 4 agosto 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Gallitello, con sede in Potenza, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 15 aprile 1965.

(5625)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Lusia (Rovigo)

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, n. 65, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lusia (Rovigo).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 mod. 241 D.P. — Data: 28 aprile 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Forlì — Intestazione: Nicoletti don Pericle, titolare del Beneficio parrocchiale di San Paolo di M Fiore Conca — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 30.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 25-A D.P. — Data: 3 luglio 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Gorini Maria Vittoria, nata a Verona il 29 giugno 1899 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 12.750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Matera — Intestazione: Guarini Pasquale, nato il 7 aprile 1898 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 mod. 241 D.P. — Data: 2 marzo 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza: — Intestazione: Liparoti Emilio, nato a Castrovillari il 21 ottobre 1883 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 166.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16002 mod. 25-A D.P. — Data: 23 maggio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Ferrari Bravo Luciano, nato a Venezia il 18 marzo 1940 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenutte opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 luglio 1965

(5446) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° aprile 1965 al 30 aprile 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 22 (Settore pollame) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE, VALIDI DAL 1° APRILE 1965 AL 30 APRILE 1965

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Importazioni da:											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
01.05	Volatili vivi da cortile (polli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone):													
	- di peso non superiore a 185 grammi	per numero	9		9		9		9		9		16,60	
	- altri:													
	- - polli e galline	per Kg	14		14		14		14		14		47,55	
	- - anatre	»	14		14		14		14		14		55,95	
	- - oche	»	11,20		11,20		11,20		11.20		11,20		55,25	
	- - tacchini	»	14,70		14,70		14,70		14,70		14,70		57,25	
	- - faraone	»	33,60		33,60		33,60		33,60		33,60		99,60	
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:													
	- volatili da cortile interi:													
	- - polli e galline (*a*):													
	- - - spennati, senza intestino, con la testa e le zampe	»	17		17		17		17		17		57,30 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		67,90 (*b*)	
	- - - spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	22		22		22		22		22		73,20 (*c*)	
	- - anatre (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	16		16		16		16		16		62,90	
	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - oche (*a*):													
	- - - spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe	»	20		20		20		20		20		81,80	

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Importazioni da											
			Belgio		Lussemburgo		Francia		Germania		Paesi Bassi		Paesi terzi	
			Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	%	Prelievo	T.C. %
02.02 (*Segue*)	- - - spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio	per Kg	16		16		16		16		16		78,90	
	- - tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	- parti di volatili da cortile (diverse dalle frattaglie):													
	- - petti, cosce, pezzi di petti o cosce	»	25,60		25,60		25,60		25,60		25,60		93,55	
	- - dorsi, colli; dorsi con colli	»	10,25		10,25		10,25		10,25		10,25		37,40 (*d*)	
	- - metà o quarti di polli e galline	»	22		22		22		22		22		73,20	
	- - metà o quarti di anatre	»	20		20		20		20		20		79,90	
	- - metà o quarti di oche	»	16		16		16		16		16		78,90	
	- - metà o quarti di tacchini	»	21		21		21		21		21		81,80	
	- - metà o quarti di faraone	»	48		48		48		48		48		142,30	
	- - altre	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
	- frattaglie commestibili di volatili da cortile	»	9,45		9,45		9,45		9,45		9,45		34,45	
02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:													
	A. fegati grassi d'oca o di anatra	»	56		56		56		56		56		389,75 (*e*)	5
	B. altri (di pollo, di gallina, di tacchino e di faraona)	»	18		18		18		18		18		84,85 (*e*)	14
ex 02.05	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	25,40		25,40		25,40		25,40		25,40		92,80	
15.01-B	Grasso di volatili pressato o fuso	»	32		32		32		32		32		92,80 (*e*)	18
ex 16.02-B-I	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie di volatili:													
	- conserve di volatili con ossa	»	18		18		18		18		18		71,30 (*e*)	21
	- conserve di volatili senza ossa	»	24		24		24		24		24		178,25 (*e*)	21
	- preparazioni a base di carni di volatili	»	33		33		33		33		33		153,45 (*e*)	21

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogrammo.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*d*) si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*e*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

(4002)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio successivo, registro n. 19 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 310, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 9 dicembre 1960 dallo agente di esercizio di 3ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Parracino Amedeo, avverso il provvedimento del 17 giugno 1960 con il quale gli è stata negata la corresponsione di emolumenti relativi a periodi di assenza dipendente da malattia contratta per causa di servizio.

(5803)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1. La signora Carlotta Aloisi ved. Benedetti è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Boville Ernica (Frosinone).

2. Il sig. Pasquale Iacomini è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Latina).

3. Il sig. Domenico Capotondi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro).

4. Il sig. Sebastiano Bargiacchi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Tolfa (Roma).

5. Il sig. Angelo Petrucci è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5997)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino), alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ariano Irpino (Avellino) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5998)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Picciano (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1965

Il Governatore: CARLI

(5999)

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Filadelfia e Maida (Catanzaro) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D' ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modicazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Filadelfia e Maida (Catanzaro) non possono utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Filadelfia e Maida (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti egli Enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(5935)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. LUSSEMBURGO

assume in base ai concorsi per i propri servizi:

un amministratore principale con una seria esperienza pratica nella coltivazione delle miniere di carbone in sotterraneo e, di preferenza, in materia di elettrificazione e meccanizzazione della coltivazione all'interno, di aerazione e grisumetria, di pressioni del terreno e armamento, di polveri (*).

Le condizioni d'ammissione, il modulo di candidatura e ulteriori informazioni sono pubblicati nel n. 144 della «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità Europee del 12 agosto 1965.

La «Gazzetta Ufficiale» può essere acquistata per corrispondenza presso l'Istituto Poligrafico dello Stato, piazza Giuseppe Verdi, 10, Roma (invio contro versamento di Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Indicare sul talloncino di versamento il numero della «Gazzetta Ufficiale» desiderata) e direttamente presso le Agenzie di vendita di Roma, via del Tritone 61-*a* 61-*b*, via XX Settembre (Palazzo Ministero del tesoro) Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3 Napoli, via Chiaia, 5 Firenze, via Cavour, 46-*r*.

Le candidature dovranno pervenire all'Alta Autorità entro il *13 settembre 1965*.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. in Lussemburgo.

(*) La costituzione di una riserva di assunzione è inoltre prevista.

(6237)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Brescia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Brescia, con la retribuzione iniziale di L. 361.200 annue lorde (3° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Brescia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi

di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tale fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 2 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965,
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 374. — GALLUCCI

(6825)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Assunzione di sessantadue ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate;

Determina:

Art. 1.

E' fissato in sessantadue unità il numero dei posti per i quali gli ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere, rilasciato dalle suddette Scuole negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64, possono chiedere di essere assunti, senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima, con la qualifica di mestiere e per le sedi sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.

Qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede di prima destinazione
Aggiustatore meccanico . . .	1	Augusta
	1	Brindisi
	2	La Maddalena
	1	La Spezia
	1	Messina
	4	Taranto
Carpentiere in ferro	1	Livorno
	1	Taranto
Carpentiere in legno	1	La Maddalena
	1	La Spezia
Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche	1	La Maddalena
	1	La Spezia
	1	Messina
Elettricista accumulatorista . .	1	Messina
Elettricista circuitista elettrico	1	Augusta
	1	Brindisi
	2	La Maddalena
	1	La Spezia
	2	Livorno
	1	Messina
	3	Taranto
Elettricista elettrauto	1	Taranto
Elettromeccanico	2	Augusta
	1	La Spezia
	1	Messina
	1	Taranto
Fabbro fucinatore e forgiatore	1	La Spezia
Falegname	1	Livorno
Famiglio	1	Livorno
Fonditore e staffatore a mano .	1	La Maddalena
	1	Taranto
Idraulico o tubista	2	La Maddalena
	1	Taranto
Lucidista provetto di disegni e lucidi	1	Messina

Qualifica di mestiere	Numero dei posti	Sede di prima destinazione
Modellista	1	Taranto
Motorista	1	Brindisi
	1	La Maddalena
	1	La Spezia
	1	Messina
	3	Taranto
Preparatore di laboratorio in genere	1	La Spezia
Radiomontatore	1	La Spezia
	1	Livorno
	2	Messina
	1	Taranto
Saldatore elettrico ed autogenista	1	La Maddalena
	1	La Spezia
	1	Taranto
Tipografo	1	Taranto

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18, nè superiore agli anni 35 salvo l'elevazione del limite massimo ai sensi di legge;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione salariati Sezione 4ª Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità previsto dal successivo art. 4, lettera *d*), posseduta dal candidato;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

7) se ha riportato condanne penali precisando, in caso affermativo, la natura del reato, la pena subita e, possibilmente, la data della sentenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono; per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 4.

Nello stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione salariati - Sezione 4ª Roma), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 400;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

c) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria in originale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400;

d) attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina militare;

e) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

g) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; ovvero, per i minori degli anni 21, certificato attestante l'inesistenza di motivi che precludano l'iscrizione nelle liste elettorali;

h) eventuali titoli di precedenza, giusta il successivo art. 7, comme terzo;

i) documento militare:

1) per gli aspiranti alla assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 400.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il suddetto documento;

2) per gli aspiranti che si trovino alle armi alla data di presentazione della domanda: dichiarazione in tal senso rilasciata dal Comando;

3) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono esssre sostituiti dal foglio di congedo;

4) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

5) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva

terrestre, ovvero, analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione al lavoro.

Art. 5.

Prima della nomina, gli aspiranti alla assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dall'apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, è definitivo e preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2 sono a carico degli aspiranti stessi.

Gli aspiranti alla assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova per il periodo di mesi sei.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso, o in mancanza secondo il punteggio che verrà assegnato dalla Scuola di provenienza della Marina, previo saggio teorico pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo suindicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo della 2ª e nella 1ª categoria, oltre che nella 3ª categoria, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Art. 8.

Gli allievi operai nominati in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 agosto 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1965
Registro n. 48 Difesa-Marina, foglio n. 218

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione della Marina militare e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma - entro il termine stabilito dall'art. 4 della determinazione ministeriale).

Al Ministero della difesa-marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª — ROMA

Il sottoscritto . . . ., residente in . . . . . (provincia di . .), via . . . n. ., presa visione della determinazione ministeriale 12 agosto 1965 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 30 agosto 1965, chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima per la qualifica di mestiere di . . . .

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nele liste elettorali del comune di . . .; (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate, precisando la natura del reato e la pena inflitta).

Data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartiene. Per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopraindicate).

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, in base alla determinazione ministeriale 12 agosto 1965 ».

(6171)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di due membri aggregati per le prove facoltative di lingua tedesca e di telegrafia in seno alla Commissione esaminatrice per il Compartimento di Trieste, del pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pub-

blici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella sezione 1ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 163/P.2.1.1 del 19 dicembre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

Il segretario capo Coruppi dott. Giorgio e il capo telegrafista principale Nobili Amedeo, sono nominati membri aggregati alla Commissione esaminatrice compartimentale di Trieste del concorso citato nelle premesse per l'espletamento delle prove facoltative, rispettivamente, di lingua tedesca e di telegrafia.

Roma, addì 30 luglio 1965

p. *Il direttore generale* SANTONI-RUGIU

(6052)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova e a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1963.

Nel Bollettino ufficiale n. 24 del 17 giugno 1965 parte II - Atti di amministrazione, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova e a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche statali, bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1963.

(6139)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nel supplemento straordinario n. 8-1965 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro è pubblicato il decreto ministeriale 2 agosto 1965, che approva la graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1963.

(6219)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cento posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'Agricoltura, carriera di concetto.

Le prove scritte di esame del concorso a cento posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'Agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 3 maggio 1965, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 settembre 1965, con inizio alle ore 8,30.

(6270)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4708 del 3 giugno 1964, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei due posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1963 nei comuni di Monopoli e Locorotondo;

Letti i verbali relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 1517 del 9 marzo 1965 e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Vista la dichiarazione finale di idoneità o la classifica di merito;

Visti gli articoli 34, 35, 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1953, n. 2211 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Vista la legge del 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente classificazione finale di merito relativa all'unico candidato risultato idoneo nel concorso indicato in narrativa, così come espressa dalla Commissione giudicatrice:

Tagarelli Donato punti 163,501 su 240

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello di ciascuno dei due comuni di Monopoli e Locorotondo.

Bari, addì 12 luglio 1965

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4811/San. del 12 luglio 1965, con il quale è stato approvato la classifica finale di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di ufficiale sanitario nei comuni di Monopoli e Locorotondo, bandito con decreto n. 4708/San. del 3 giugno 1964;

Visti gli articoli 34, 35, 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Letti gli articoli della sezione 4ª, capo primo, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 24 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1965;

Vista la legge 13 marzo 1956, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Tagarelli Donato nato a Noicattaro (Bari) il 1° maggio 1928 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario nel comune di Monopoli.

Lo stesso dovrà assumere servizio entro il 20 agosto 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello di ciascuno dei comuni di Monopoli e Locorotondo.

Bari, addì 13 luglio 1965

Il medico provinciale: MARCECA

(5511)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.